

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 marzo 2021, n. T00062

Legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 - Nomina dei componenti del consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione.

OGGETTO: Legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 – Nomina dei componenti del consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- la legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e, in particolare, l'articolo 60 recante "Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali";
- il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 15;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 (Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle agenzie regionali);
- la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione) e, in particolare, l'articolo 22, commi 73 e 74;
- la legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche;
- la legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici) e successive modifiche;
- il regolamento regionale 4 novembre 2016 n. 21 (Disposizioni relative al procedimento innanzi alla Camera regionale di conciliazione) e successive modifiche;

- le circolari del Segretario Generale n. 310341/2016 e n. 569929/2016 in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n.1.1.26/10888/9.92;

ATTESO che l'articolo 1 della l.r. 1/2016 stabilisce:

- al comma 1, *“La Regione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni finalizzate a tutelare le esigenze dei cittadini che fruiscono dei servizi pubblici regionali e a garantire il rispetto degli standard di efficienza, efficacia e qualità cui l'erogazione deve uniformarsi”*;
- al comma 2, *“La Regione, in armonia con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), al fine di prevenire situazioni di contenzioso che possano coinvolgere i soggetti erogatori di servizi pubblici e gli utenti, con lo scopo di consentire al cittadino un più rapido soddisfacimento delle proprie richieste e all'amministrazione regionale una riduzione dei pesi finanziari ed amministrativi delle liti, individua e disciplina le procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie di cui al comma 1, a condizione che, ai sensi dell'articolo 1966 del codice civile, abbiano ad oggetto diritti disponibili, promuovendone l'utilizzo da parte dei cittadini.”*;
- al comma 3, *“Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita la Camera regionale di conciliazione, di seguito denominata Camera, con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie insorte tra i soggetti erogatori di servizi pubblici regionali ed i cittadini utenti, relative al mancato rispetto degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi, nonché le controversie tra i cittadini e gli enti del servizio sanitario regionale relative all'erogazione di prestazioni sanitarie, anche riguardanti la responsabilità medico-professionale, escluse quelle di particolare complessità ai sensi del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, e comunque di valore superiore a cinquantamila euro.”*;

ATTESO, altresì, che l'articolo 3 della l.r. 1/2016 stabilisce:

- al comma 1, *“La Camera è istituita presso l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie derivanti dalla violazione degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi da parte dei soggetti individuati dall'articolo 1, commi 4 e 6. Per le controversie in cui siano parte le aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere, la Camera può essere adita anche nei casi in cui sia lamentato un danno patrimoniale derivante dall'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche riguardante la responsabilità medico-professionale, fino a cinquantamila euro, escluse quelle di particolare complessità ai sensi del regolamento di cui al comma 3.”*;
- al comma 2, che la Camera è composta:
 - a) *da un consiglio direttivo di tre membri, nominati dal Presidente della Regione, sentito l'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio ed il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti, per la durata di tre anni e rinnovabili una sola volta, scelti tra magistrati a riposo, avvocati con almeno dieci anni di esercizio, professori e ricercatori universitari o di enti di ricerca in materie giuridiche, notai, medici iscritti agli albi professionali e con almeno dieci anni di esperienza, dottori commercialisti con almeno dieci anni di esercizio, nonché esperti in materia di conciliazione. I componenti del consiglio direttivo esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito;*
 - b) *dai conciliatori, scelti tra mediatori esperti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3 e a seguito di appositi avvisi pubblici;*

- al comma 2 bis, *il consiglio direttivo esercita le seguenti attività:*
 - a) *adotta le linee di indirizzo per l'espletamento delle attività della Camera;*
 - b) *propone all'Istituto regionale "Arturo Carlo Jemolo", per la successiva adozione, il regolamento dei lavori della Camera;*
 - c) *redige, in collaborazione con l'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio, il rapporto annuale sull'attività della Camera;*

RILEVATO che:

- il Consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione, nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio 21 febbraio 2017, n. T00033, è giunto a scadenza;
- occorre, quindi, procedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio direttivo;

DATO ATTO che, con nota prot n. 222369 dell'11 marzo 2021, il Capo di Gabinetto della Regione Lazio, ai fini della nomina dei nuovi componenti del Consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione, ha trasmesso i pareri rilasciati dall'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio (di cui alla nota acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 45472/2021) e dal Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti – CRCU (di cui alla nota acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 197566/2021), in relazione all'avvenuta individuazione degli Avvocati Francesco Sinibaldi e Fabiana Liberati quali nuovi soggetti idonei a ricoprire la carica *de quo* nonché della conferma dell'Avvocato Francesco Caroleo;

DATO ATTO che l'Avv. Francesco Caroleo ha già ricoperto il ruolo di membro del Consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione, ai sensi del citato DPRL T00033/2017;

VISTI:

- le dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà, rilasciate, ai sensi della normativa vigente:
 - dall'Avv. Francesco Caroleo, acquisite al protocollo regionale n. 261395/2021;
 - dall'Avv. Fabiana Liberati, acquisite al protocollo regionale n. 261359/2021;
 - dall'Avv. Francesco Sinibaldi, acquisite al protocollo regionale n. 261963/2021;
- i *curricula vitae*, allegati alle dichiarazioni suddette;

DATO ATTO CHE:

- sono state avviate le verifiche di assenza di cause ostative di cui alla normativa vigente e che, con nota prot. n. 261107/2021, è stata inviata all'Ufficio del Casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma la richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativa ai nominativi suddetti;
- l'accertamento di eventuali cause ostative, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.lgs. 235/2012, determina *ipso iure* la decadenza dai conferendi incarichi;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita nell'ambito dell'attività di controllo, non emergono cause ostative ai fini del conferimento degli incarichi *de quo*, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo i dichiaranti dalle responsabilità previste ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci;

DATO ATTO che l'Avv. Francesco Caroleo, l'Avv. Fabiana Liberati e l'Avv. Francesco Sinibaldi sono in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti per lo svolgimento degli incarichi di che trattasi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. a), della l.r. 1/2016, come desumibile dai *curricula* acquisiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. a), della l.r. 1/2016, l'incarico di membro del consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione è svolto a titolo gratuito e ha durata di tre anni, rinnovabile una sola volta;

RITENUTO, quindi, necessario procedere:

- alla nomina dell'Avv. Fabiana Liberati e dell'Avv. Francesco Sinibaldi, quali membri del consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione;
- al rinnovo dell'incarico di membro del consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione all'Avv. Francesco Caroleo, già nominato quale membro del consiglio stesso con DPRL T00033/2017;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano

Di nominare l'Avv. Fabiana Liberati e l'Avv. Francesco Sinibaldi quali membri del consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione.

Di rinnovare l'incarico di membro del consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione all'Avv. Francesco Caroleo.

Il consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione è così composto:

- Avv. Francesco Caroleo;
- Avv. Fabiana Liberati;
- Avv. Francesco Sinibaldi.

I componenti del consiglio direttivo esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dell'articolo 3, comma 2, lett. a), della legge regionale 1/2016.

L'incarico decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ha la durata di tre anni.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche a valere quale notifica agli interessati.

Il Presidente
Nicola Zingaretti